



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina



ORDINANZA N°49/2013

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:

VISTA: la licenza di Concessione Demaniale Marittima n° 59/2003 del Registro rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Roma in data 29.12.2003, la quale concedeva alla SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari di occupare una zona demaniale marittima, allo scopo di mantenere opere idrauliche comprendenti tubazioni e canale a cielo aperto per l'adduzione e la restituzione a mare di acqua marina per uso raffreddamento della centrale elettronucleare di Latina;

CONSIDERATO: che i lavori di demolizione controllati della struttura in c.a. costituente l'impalcato del pontile asservito alla centrale nucleare di Latina sono terminati, tuttavia rimane installata e funzionante la condotta sottomarina usata per il raffreddamento della centrale;

VISTO: l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n° 171;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RITENUTA: la necessità di emanare prescrizioni che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché l'ordinata navigazione nei pressi dello specchio acqueo interessato;

ORDINA

ART. 1

Nelle acque antistanti il litorale del Comune di Latina, precisamente nello spazio di mare asservito alla centrale elettronucleare, delimitato da boe gialle con sovrastante miraglio a "X", disposte su n° 02 (due) file posizionate nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche (DATUMWGS84):

- Boa P1 Lat. 41° 24' 46" N – Long. 012° 48' 45" E;
- Boa P2 Lat. 41° 24' 45" N – Long. 012° 48' 41" E;
- Boa P3 Lat. 41° 24' 38" N – Long. 012° 48' 43" E;
- Boa P4 Lat. 41° 24' 30" N – Long. 012° 48' 46" E;
- Boa P5 Lat. 41° 24' 31" N – Long. 012° 48' 51" E;
- Boa P6 Lat. 41° 24' 38" N – Long. 012° 48' 48" E;

è vietata la pesca, la navigazione, l'ancoraggio la sosta e qualsiasi altra attività subacquea e di superficie per un raggio di 200 metri da ciascuna delle Boe su indicate. Sono esclusi dal divieto anzidetto il personale e i mezzi appartenenti alla Guardia Costiera, alle altre forze di polizia e a quelli di soccorso e quelli espressamente autorizzati dall'A.M. competente.



ART. 2

E' fatto obbligo alla SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari di mantenere i segnalamenti marittimi, nonché la loro riattivazione in conseguenza di avaria/malfunzionamenti, che dovranno essere prontamente segnalate alla competente Autorità Marittima.

ART. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che verrà affissa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 53 del D.Lgs 171/05 e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare. E' fatto obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione/nulla osta, necessario.

ART. 4

La presente Ordinanza è pubblicizzata mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina è affissa all'albo di questo Comando, nonché agli albi degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Terracina. Il presente provvedimento è trasmesso a tutte le altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.

Terracina, 28/02/2013


IL COMANDANTE
I.V. (CP) Leonello SALVATORI